

Repertorio n. 6597

Raccolta n. 3310

COSTITUZIONE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventotto del mese di gennaio dell'anno duemilaventuno,

in Milano nel mio studio in via Manara n. 1

28 gennaio 2021

avanti a me Carlo Saggio, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di Milano,

sono comparsi i signori:

- IGOR SCANDURA, nato a Catania il 30 ottobre 1971, domiciliato per la carica ove appresso, che dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società "**CARBOMIX S.R.L.**", società costituita in Italia, con sede in Catania, via Menza n. 16, capitale euro 11.000,00 versato per euro 3.300,00, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese del Sud Est Sicilia e codice fiscale 03882940871, R.E.A. CT-260341, P.IVA 03882940871, munito dei necessari poteri in virtù dello statuto sociale;

- DARIO DI MARTINO, nato a Catania il 22 settembre 1996, domiciliato per la carica ove appresso, che dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di amministratore e legale rappresentante della società "**DI MARTINO INVESTMENTS S.R.L.**", società con socio unico, costituita in Italia, con sede in Milano, piazzale Luigi Cadorna n. 13, capitale euro 10.000,00 interamente versato, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi e codice fiscale 11293900962, R.E.A. MI-2592449, P.IVA 11293900962, munito dei necessari poteri in virtù dell'atto costitutivo in data 4 giugno 2020;

- DELL'ELBA SIMONE, nato a Roma il 26 settembre 1995, domiciliato in Benevento, via Antonio Lepore n. 1, che dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di procuratore speciale della società "**PIRAMIDE S.R.L.**", società costituita in Italia, con sede in Benevento, via dei Longobardi n. 10, capitale euro 12.000,00 interamente versato, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Benevento e codice fiscale 01359800628, R.E.A. BN-113994, P.IVA 01359800628, munito dei necessari poteri in virtù di procura speciale a rogito notaio Giovanni Iannella di Benevento in data 15 gennaio 2021 rep. n. 56649, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "**A**";

- **ROBERTO MONTINARO**, nato a Lecce il 13 aprile 1990, residente in Calimera, via Archimede n. 16, di cittadinanza italiana, codice fiscale MNT RRT 90D13 E506B, che

dichiara di intervenire al presente atto in proprio e quale procuratore speciale del signor **NICHOLAS POLI-CARPIO**, nato a Vittoria il 10 dicembre 1991, residente in Vittoria, via Girolamo Li Causi n. 8, di cittadinanza italiana, codice fiscale PLC NHL 91T10 M088I, munito dei necessari poteri in virtù di procura speciale a rogito notaio Daniele Puglisi di Vittoria in data 15 gennaio 2021 rep. n. 2766, che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera **"B"**.

Detti componenti, della cui identità personale io notaio sono certo, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1

Tra le società CARBOMIX S.R.L., DI MARTINO INVESTMENTS S.R.L. e PIRAMIDE S.R.L. e i signori ROBERTO MONTINARO e NICHOLAS POLICARPIO è costituita una società a responsabilità limitata denominata

"MORGAN BUILDING S.R.L.".

Articolo 2

La società ha sede in Milano.

I soci stabiliscono, ai fini di cui all'art. 111 ter delle norme di attuazione e transitorie del codice civile, che l'indirizzo attuale della sede legale sia piazzale Luigi Cadorna n. 13.

Articolo 3

La durata della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta) e può essere prorogata a norma di legge.

Articolo 4

La società ha per oggetto:

- l'esercizio dell'attività edilizia nel modo più ampio e generale, sia in proprio che per conto terzi, in via esemplificativa e non esaustiva: costruzione, demolizione, ricostruzione, ristrutturazione, restauro, manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili di qualsiasi natura e le opere a queste connesse e accessorie in tutte le fasi dell'esecuzione;
- progettazione, sviluppo, acquisto, vendita e permuta di edifici ed infrastrutture civili, industriali, residenziali, commerciali, direzionali e turistiche;
- interventi di realizzazione e riqualificazione urbanistica, paesaggistica, viabilistica e monumentale, in conto proprio e per committenti privati e pubblici, incluse le funzioni di general contractor in Italia e all'estero;
- property e facility management finalizzati alla gestione di patrimoni immobiliari; prestazione a terzi di ogni servizio amministrativo, tecnico, contabile e di elaborazione dati, finalizzato alla ge-

- stione ed alla valorizzazione di beni immobili;
- supervisione e coordinamento di tutte le attività del processo di sviluppo del patrimonio immobiliare, proprio o di terzi, quali ad esempio, in via esemplificativa e non esaustiva, attività di project management, construction e asset management, due diligence, perizie e valutazioni di operazioni immobiliari.

La società, per la realizzazione delle predette attività, potrà partecipare ad appalti nonché concedere appalti o subappaltare detti lavori.

Inoltre tutte le attività sopraindicate potranno essere svolte sia da personale proprio della società sia da società terze a cui potrà subappaltare, a corpo o singolarmente, le fasi di lavorazione utili per il raggiungimento delle attività sopra descritte.

Ai soli fini del raggiungimento dello scopo sociale la società potrà compiere ogni operazione commerciale, industriale, finanziaria, bancaria, mobiliare ed immobiliare che l'organo amministrativo ritenga utile o necessaria per il conseguimento dell'oggetto sociale.

La società potrà inoltre concedere avalli e fidejussioni per obbligazioni e debiti di terzi, anche non soci, nonché assumere partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo o connesso al proprio purchè dette attività non siano esercitate nei confronti del pubblico.

Ove necessario ai sensi di legge, la società si avvarrà dell'opera di professionisti iscritti negli appositi albi professionali i quali risponderanno personalmente e direttamente nei confronti dei terzi per l'opera prestata.

Articolo 5

La società è regolata dallo statuto che, previa lettura da me notaio datane ai comparenti, si allega al presente atto sotto la lettera "C".

Articolo 6

La società è amministrata fino a dimissioni o revoca da due amministratori che non costituiscono un consiglio di amministrazione, nelle persone dei signori:

ANIELLO DIEGO DI MARTINO, nato a Catania il 25 febbraio 1995, domiciliato per la carica in Milano, piazzale Luigi Cadorna n. 13, di cittadinanza italiana, codice fiscale DMR NLD 95B25 C351Y;

DARIO DI MARTINO, nato a Catania il 22 settembre 1996, domiciliato per la carica in Milano, piazzale Luigi Cadorna n. 13, di cittadinanza italiana, codice fiscale DMR DRA 96P22 C351L.

Gli amministratori, disgiuntamente, sono investiti dei

più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta ed hanno facoltà di compiere tutti gli atti che ritengano opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge, in modo tassativo, riserva alle decisioni dei soci.

A ciascun amministratore, disgiuntamente, è attribuita la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

Articolo 7

Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) ed è sottoscritto dai soci nelle proporzioni seguenti:

CARBOMIX S.R.L., Euro 4.650,00 (quattromilaseicentocinquanta virgola zero zero);

DI MARTINO INVESTMENTS S.R.L., Euro 3.220,00 (tremiladuecentoventi virgola zero zero);

PIRAMIDE S.R.L., Euro 1.330,00 (milletrecentotrenta virgola zero zero);

ROBERTO MONTINARO, Euro 530,00 (cinquecentotrenta virgola zero zero);

NICHOLAS POLICARPIO, Euro 270,00 (duecentosettanta virgola zero zero).

Si dà atto che l'intero capitale sociale è stato versato:

- quanto alla società CARBOMIX S.R.L. a mezzo assegno circolare non trasferibile n. 0500608334-05 emesso dalla Banca Agricola Popolare di Ragusa S.C.P.A., agenzia di Paternò, in data 25 gennaio 2021, per Euro 4.650,00;

- quanto alla società DI MARTINO INVESTMENTS S.R.L. a mezzo assegno circolare non trasferibile n. B 7404832464-03 emesso da UniCredit S.p.A., dipendenza di Milano S. Gottardo, in data 22 gennaio 2021, per Euro 3.220,00;

- quanto alla società PIRAMIDE S.R.L. a mezzo assegno circolare non trasferibile n. 3112467015-08 emesso da Intesa Sanpaolo S.p.A., dipendenza di Benevento, in data 19 gennaio 2021, per Euro 1.330,00;

- quanto al signor ROBERTO MONTINARO a mezzo assegno circolare non trasferibile n. 1500015860-05 emesso da FinekoBank S.p.A., dipendenza di Reggio Emilia, in data 14 gennaio 2021, per Euro 530,00;

- quanto al signor NICHOLAS POLICARPIO a mezzo assegno circolare non trasferibile n. A 7402527588-01 emesso da UniCredit S.p.A., dipendenza di Acate, in data 14 gennaio 2021, per Euro 270,00,

che vengono consegnati all'amministratore DARIO DI MARTINO sopra nominato, il quale rilascia corrispondente quietanza di saldo.

Articolo 8

Agli effetti dei regimi familiari si dà atto che:

- il signor ROBERTO MONTINARO è di stato civile libero e non ha stipulato atti e contratti o reso dichiarazioni ai sensi della legge 76/2016;

- il signor NICHOLAS POLICARPIO è di stato civile libero e non ha stipulato atti e contratti o reso dichiarazioni ai sensi della legge 76/2016.

Articolo 9

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno e il primo al 31 dicembre 2021.

Articolo 10

L'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione, che sono a carico della società, ammonta ad Euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero).

Articolo 11

I comparenti, dato atto di essere stati da me notaio informati ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali), consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 citato e successive modificazioni ed integrazioni; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

I comparenti mi esonerano dalla lettura degli allegati.

Richiesto

ho ricevuto il presente atto, in parte scritto da persona di mia fiducia e in parte da me notaio, su tre fogli per dieci pagine fin qui e da me letto con l'allegato "C", ai comparenti che lo approvano.

Si sottoscrive alle ore quindici e minuti venti.


F.to Igor Scandura

F.to Dario Di Martino

F.to Simone Dell'Elba

F.to Roberto Montinaro

F.to Carlo Saggio notaio



Repertorio n. 56649

PROCURA SPECIALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno il giorno quindici del mese di gennaio

(15/01/2021)

in Benevento e nel mio studio sito alla via Ennio Goduti n.10, primo piano;

Innanzi a me **Avv.Giovanni IANNELLA**, Notaio residente in Benevento, iscritto nel

Ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Benevento ed Ariano Irpino,

E' COMPARSA

- **DE FRANCESCO Maria** nata ad Apice (BN) il 1° settembre 1942 (c.f.DFR MRA 42P41 A328I), domiciliata, anche fiscalmente, in Benevento alla Via Salvator Rosa n.17, nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società "**PIRAMIDE S.R.L.**", società costituita in Italia e di diritto italiano, con sede legale in Benevento (BN) alla Via Dei Longobardi n.10, avente codice fiscale, Partita Iva ed Iscrizione al Registro Imprese di Benevento n.01359800628, iscritta al R.E.A. di Benevento al n.113994, capitale sociale euro 12.000,00 (dodicimila virgola zero zero) interamente versato, pec:piramide.srl@pec.it.

La costituita, cittadina italiana, della cui identità personale io notaio sono certo, mi chiede di ricevere il presente atto con il quale, nella qualità

NOMINA E COSTITUISCE PER PROCURATORE SPECIALE

della detta **PIRAMIDE S.R.L.**

il nipote **DELL'ELBA Simone** nato a Roma (RM) il 26 settembre 1995 (cod.fisc.DLL SMN 95P26 H501H), domiciliato, anche fiscalmente, in Benevento (BN) alla Via Antonio Lepore n.1, affinché lo stesso in nome, conto e vece della ridetta **PIRAMIDE S.R.L.** intervenga nell'atto di costitu-

zione di una società a responsabilità limitata,

tra la parte mandante e CARBOMIX S.R.L., DI MARTINO INVESTMENTS S.R.L.,

MONTINARO Roberto POLICARPIO Nicholas

società che avrà sede in Milano (MI) e come oggetto di massima attività edilizia ed immobiliare (ed altre) con facoltà di sottoscrivere la quota di capitale che riterrà del caso, e far assumere alla parte mandante la veste di socio .

Il nominato procuratore potrà pertanto:

- meglio individuare gli altri soci;

- costituirsi in atto, convenendo la denominazione, specificare ed individuare il tipo di società di capitale la sede, l'oggetto sociale, la durata della società, pattuire clausole di prelazione e/o di gradimento e/o d'inalienabilità, nonché patti parasociali e qualsiasi patto di natura reale od obbligatoria utile per l'adempimento dell'incarico;

- sottoscrivere e versare la quota di capitale per conto della parte mandante quale socio;

- approvare lo statuto sociale ed i patti sociali ed eventuali patti parasociali;

- procedere alla nomina degli organi societari;

- prevedere conferimenti di denaro, aziende e/o di immobili;

- fare comunque tutto quanto utile e/o necessario per la piena esecuzione della presente procura.

Il nominato procuratore viene espressamente autorizzato a contrarre anche con se stesso e/o con altri dallo stesso rappresentati, ed anche nominare se stesso amministratore della costituenda società.

Il tutto da esaurire in un unico contesto, con promessa di rato e valido e a titolo assolutamente gratuito.

Il presente atto, da me notaio letto alla comparente che lo approva, consta di un foglio di carta per facciate tre, scritte con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e da me Notaio completate a mano e viene sottoscritto alle ore dodici e minuti trenta.

De Francesco Mario

Antonio Gallucci



ALLEGATO...B..... DEL N. 6597/3310
DI REPERTORIO

Rep. n. 2766

PROCURA SPECIALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno quindici del mese di
gennaio. In Vittoria, nel mio studio in Via Ruggero Settimo
n. 11.

- 15 gennaio 2021 -

Innanzi a me Daniele Puglisi, Notaio in Vittoria, iscritto
al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Ragusa e
Modica,

E' PRESENTE

- POLICARPIO NICHOLAS, nato a Vittoria (RG) il dieci
dicembre millenovecentonovantuno ed ivi residente in Via
Girolamo Li Causi n. 8, (C.F. PLC NHL 91T10 M088I).

Dell'identità personale di detto comparente, cittadino
italiano, io Notaio sono certo.

In virtù del presente atto, da rilasciarsi in originale,
POLICARPIO NICHOLAS nomina e costituisce suo procuratore
speciale, e per quanto infra generale, MONTINARO ROBERTO,
nato a Lecce il tredici aprile millenovecentonovanta, (C.F.
MNT RRT 90D13 E506B), affinché in suo nome, conto, vece ed
interesse, ed in concorso, tra gli altri, con esso
mandatario, intervenga all'atto pubblico di costituzione di
una Società a responsabilità limitata da denominarsi "MORGAN
BUILDING S.R.L.", che avrà sede in Milano, capitale iniziale

di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), che avrà ad oggetto l'attività edilizia, sia in proprio che per conto terzi, quali la costruzione, demolizione, ricostruzione, ristrutturazione, restauro, manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili di qualsiasi natura e le opere a queste connesse ed accessorie, la progettazione, lo sviluppo, l'acquisto, la vendita e permuta di edifici ed infrastrutture civili, industriali, residenziali, commerciali, direzionali e turistici, la gestione di patrimoni immobiliari, e potrà altresì compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari ed immobiliari, industriali e finanziarie, ritenute dall'Organo amministrativo necessarie, utili od opportune per il conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto sottoscrivendo una quota di partecipazione del valore nominale di Euro 270,00 (duecentosettanta virgola zero zero), pari al 2,70% (due virgola settanta per cento) del capitale della costituenda società, ed a versarla interamente o per il 25% (venticinque per cento) in denaro.

All'uopo conferisce al nominato procuratore ogni più ampio potere e facoltà con riferimento all'oggetto del presente mandato, tra cui, a solo titolo esemplificativo, quello di sottoscrivere l'atto costitutivo della Società, unitamente a quanto allegato; di stabilire l'ammontare del capitale sociale e la durata della Società; di eleggere l'Organo

Amministrativo, stabilendone la durata in carica ed i poteri, anche eleggendo il mandatario medesimo alle relative cariche; di indicare, meglio specificare ed anche ampliare le attività che costituiranno l'oggetto sociale; di precisare la denominazione sociale e la sede legale, fissandone l'indirizzo ai fini dell'art. 111 ter disp. att. c.c.; di convenire tutti i patti e le clausole che riterrà utili nell'interesse di esso mandante; di fare quant'altro utile, opportuno o necessario per il più completo espletamento del presente mandato, senza che mai al procuratore medesimo possano essere opposti difetto o indeterminatezza di poteri.

Il tutto con promessa sin d'ora di rato e valido sotto gli obblighi di Legge, da esaurirsi in un solo atto ed unico contesto e con obbligo del rendiconto come per Legge.

Richiesto,

io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto a mia cura da persona di mia fiducia ed in parte di mio pugno, e da me letto al comparente che, a mia domanda, lo approva e lo sottoscrive alle ore sedici e minuti quarantacinque.

Consta di un foglio, del quale occupa tre pagine per intero e sin qui della quarta.

F.to Nicholas Policarpio, Daniele Puglisi Notaio

Io sottoscritto dott. Daniele Puglisi, Notaio in Vittoria,
iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Ragusa e Modica, certifico, ai sensi dell'art. 22 del C.A.D. e dell'art. 68-ter della L.N., mediante l'apposizione della firma digitale, rilasciatami dal Consiglio Nazionale del Notariato, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale cartaceo da me Notaio ricevuto in data 15 gennaio 2021, Rep. 2766, in mio possesso, sul quale è stata apposta regolare marca da bollo.

Consta, in detto formato, di pagine quattro.

Vittoria, 18 gennaio 2021.

Firmato digitalmente: Daniele Puglisi Notaio.


Certificazione di conformità di copia redatta su supporto analogico

a copia redatta su supporto digitale di originale redatto su supporto analogico

Certifico io sottoscritto Carlo Saggio, notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di Milano, che la presente copia, redatta su supporto analogico, composta da quattro mezzi fogli, è conforme alla copia autentica, contenuta su supporto informatico e certificata dal notaio Daniele Puglisi conforme all'originale mediante apposizione di firma digitale, la cui validità è stata da me accertata mediante il sistema di verifica software esign, ove risulta la vigenza (dal giorno 18 settembre 2020 al giorno 18 settembre 2023) del certificato della firma digitale del notaio Daniele Puglisi rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato.

Copia formata ai sensi dell'art. 57-bis L.N..

Milano, via Manara n. 1, il giorno 26 (ventisei) gennaio 2021 (duemilaventuno).



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Carlo Saggio'. To the right of the signature is a circular blue notary seal. The seal contains the text 'CARLO SAGGIO' at the bottom and 'COLLEGIO NOTARILE DI MILANO' at the top. In the center of the seal is a coat of arms featuring a star and other heraldic symbols.

Allegato "C" al n. 6597/3310 di repertorio

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Articolo 1

Denominazione

1.1 E' costituita una società a responsabilità limitata denominata

"MORGAN BUILDING S.R.L."

senza vincoli di identificazione grafica.

Articolo 2

Sede

2.1 La società ha sede in Milano.

2.2 Possono istituirsi e sopprimersi altrove, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, rappresentanze ed uffici.

Articolo 3

Durata

3.1 La durata della società è fissata al 31 dicembre 2070 e può essere prorogata a norma di legge.

Articolo 4

Oggetto

4.1 La società ha per oggetto

- l'esercizio dell'attività edilizia nel modo più ampio e generale, sia in proprio che per conto terzi, in via esemplificativa e non esaustiva: costruzione, demolizione, ricostruzione, ristrutturazione, restauro, manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili di qualsiasi natura e le opere a queste connesse e accessorie in tutte le fasi dell'esecuzione;
- progettazione, sviluppo, acquisto, vendita e permuta di edifici ed infrastrutture civili, industriali, residenziali, commerciali, direzionali e turistiche;
- interventi di realizzazione e riqualificazione urbanistica, paesaggistica, viabilistica e monumentale, in conto proprio e per committenti privati e pubblici, incluse le funzioni di general contractor in Italia e all'estero;
- property e facility management finalizzati alla gestione di patrimoni immobiliari; prestazione a terzi di ogni servizio amministrativo, tecnico, contabile e di elaborazione dati, finalizzato alla gestione ed alla valorizzazione di beni immobili;
- supervisione e coordinamento di tutte le attività del processo di sviluppo del patrimonio immobiliare, proprio o di terzi, quali ad esempio, in via esemplificativa e non esaustiva, attività di project management, construction e asset management, due diligence, perizie e valutazioni di operazioni immobiliari.

La società, per la realizzazione delle predette attività, potrà partecipare ad appalti nonché concedere appalti o subappaltare detti lavori.

Inoltre tutte le attività sopraindicate potranno essere svolte sia da personale proprio della società sia da società terze a cui potrà subappaltare, a corpo o

singolarmente, le fasi di lavorazione utili per il raggiungimento delle attività sopra descritte.

Ai soli fini del raggiungimento dello scopo sociale la società potrà compiere ogni operazione commerciale, industriale, finanziaria, bancaria, mobiliare ed immobiliare che l'organo amministrativo ritenga utile o necessaria per il conseguimento dell'oggetto sociale.

La società potrà inoltre concedere avalli e fidejussioni per obbligazioni e debiti di terzi, anche non soci, nonché assumere partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo o connesso al proprio purchè dette attività non siano esercitate nei confronti del pubblico.

Ove necessario ai sensi di legge, la società si avvarrà dell'opera di professionisti iscritti negli appositi albi professionali i quali risponderanno personalmente e direttamente nei confronti dei terzi per l'opera prestata.

CAPITALE - PARTECIPAZIONI - FINANZIAMENTI DEI SOCI - RECESSO

Articolo 5

Capitale

5.1 Il capitale della società è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

5.2 Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti.

5.3 Il capitale può essere aumentato anche con conferimenti diversi dal denaro.

5.4 L'assemblea che delibera l'aumento del capitale può stabilire che possa essere attuato mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, nei limiti previsti dalla legge; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c.

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, comma secondo c.c., in previsione dell'assemblea ivi indicata.

5.5 I versamenti sulle partecipazioni sono richiesti dall'organo amministrativo nei termini e nei modi che reputa utili o convenienti

5.6 La società, con decisione dei soci adottata mediante deliberazione assembleare, può emettere titoli di debito, anche sotto forma di obbligazioni, nei limiti ed alle condizioni di legge.

La delibera di emissione, che deve risultare da verbale redatto da notaio per atto pubblico ed è iscritta nel registro delle imprese, ne determina l'ammontare e le condizioni, comprese le modalità di rimborso.

Articolo 6

Domiciliazione

6.1 Ai fini delle comunicazioni della società ai soci e dei soci tra loro, il domicilio di ciascun socio è quello risultante dal registro delle imprese al momento dell'invio delle comunicazioni.

6.2 Il domicilio degli amministratori e dell'organo di controllo, se nominato, per i loro rapporti con la società, è quello dagli stessi comunicato alla società medesima.

Articolo 7

Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi

7.1 Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi.

7.2 Il socio che intende trasferire per atto tra vivi la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti gli altri soci risultanti dal registro delle imprese ed all'organo amministrativo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno,

inviata al domicilio di ciascuno di essi, indicando il nominativo dell'aspirante acquirente, il prezzo o il valore concordato per la cessione a titolo oneroso o il valore attribuito alla partecipazione per la cessione a titolo gratuito.

Entro il termine di decadenza di trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione suddetta, i soci destinatari della stessa possono esercitare il proprio diritto di prelazione per l'acquisto dell'intera partecipazione offerta, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi, nel termine di ulteriori trenta giorni, al socio offerente.

7.3 Qualora più soci esercitino il diritto di prelazione, la partecipazione offerta spetterà a ciascuno di essi in proporzione alle rispettive partecipazioni.

7.4 Qualora qualcuno degli aventi diritto non possa o non voglia esercitare il diritto di prelazione, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

7.5 La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da un socio che abbia manifestato, nei termini e nelle forme di cui sopra, la volontà di esercitare il proprio diritto di prelazione, il prezzo della cessione è determinato dalle parti di comune accordo tra loro.

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti provvedono alla nomina di un unico arbitratore, che stabilirà il prezzo di cessione con criteri equi ed obiettivi, come in seguito precisato.

In caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, esso è nominato dal presidente del Tribunale nel quale ha sede la società, su richiesta della parte più diligente.

Nell'effettuare la sua determinazione l'arbitratore deve tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società.

L'arbitratore determina come ripartire il costo dell'arbitraggio stesso.

In caso di nomina di un arbitratore, il termine per l'esercizio del diritto di opzione è di trenta giorni dall'invio della comunicazione di determinazione del prezzo o valore della partecipazione, da effettuarsi con le modalità di cui sopra.

7.6 Il diritto di prelazione deve essere esercitato per l'intera partecipazione.

Qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di essa, il socio offerente è libero di trasferire l'intera sua partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione.

Ove, invece, il socio offerente accetti l'esercizio della prelazione per parte della partecipazione offerta, può trasferire tale parte di partecipazione al socio che ha esercitato la prelazione, alle condizioni che saranno concordate con lo stesso.

7.7 Nel caso di vendita congiunta di partecipazioni da parte di più soci, la prelazione dovrà considerarsi efficacemente esercitata solo se avrà ad oggetto tutte le

partecipazioni poste in vendita.

7.8 Nell'ipotesi di trasferimento di partecipazioni per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, la cessione non ha efficacia verso la società e verso i terzi in genere e pertanto l'acquirente non è legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non può alienare le partecipazioni con effetto verso la società.

7.9 Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al trasferimento dei diritti di opzione relativi ad eventuali aumenti del capitale.

L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

Non sono soggetti a quanto disposto dal presente articolo i trasferimenti a favore:

- di altri soci;
- del coniuge di un socio;
- di parenti in linea retta di un socio entro il primo grado;
- di società controllanti, controllate, collegate o comunque appartenenti al medesimo gruppo di società socia.

7.10 Per la costituzione di diritti reali limitati (tra cui usufrutto e pegno) sulla partecipazione, occorrerà il preventivo consenso scritto di tutti i soci; in mancanza di tale consenso, troverà applicazione quanto disposto dal presente articolo in tema di inosservanza del diritto di prelazione.

Articolo 8

Morte del socio

8.1 Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte.

Articolo 9

Finanziamenti soci

9.1 La società può acquisire fondi presso i soci nel rispetto della normativa vigente.

9.2 Le somme così raccolte sono infruttifere, qualora non vi sia contraria pattuizione risultante da atto scritto.

Articolo 10

Recesso

10.1 Il recesso è consentito nei soli casi previsti dalla legge.

10.2 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento e della partecipazione posseduta.

10.3 Se il fatto che legittima il recesso non è una delibera soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio, con le modalità di cui al secondo comma del presente articolo.

10.4 Il recesso deve essere esercitato dal socio recedente per l'intera partecipazione posseduta.

10.5 Il recesso non può essere esercitato, e se esercitato è privo di efficacia, se, entro novanta giorni dalla delibera o dal fatto di cui sopra, la società revoca la delibera o annulla gli effetti del fatto che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEA

Articolo 11

Modalità di assunzione - Maggioranze

11.1 Le decisioni dei soci possono essere adottate in assemblea ovvero, nei casi consentiti dalla legge, mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, su iniziativa dell'organo amministrativo.

11.2 Nei casi previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

11.3 Le decisioni sono valide se prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci.

Le decisioni aventi ad oggetto quanto previsto dall'art. 2479, secondo comma n. 4 e 5 del codice civile, devono essere assunte col consenso di tutti i soci.

11.4 L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

11.5 Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedano diverse specifiche maggioranze.

Articolo 12

Consultazione scritta – Consenso espresso per iscritto

12.1 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché a ciascun socio siano assicurati una adeguata informazione ed il diritto di partecipare alla decisione.

12.2 La decisione è adottata mediante sottoscrizione di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo, da cui risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa, nonché il termine assegnato per far pervenire l'espressione del consenso alla società. Le decisioni assumono la data di detto termine.

12.3 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci e firmate da un amministratore.

Articolo 13

Assemblea

Convocazione – Intervento e rappresentanza – Presidenza – Svolgimento – Verbalizzazione

13.1 L'assemblea è convocata, da ciascun amministratore, anche fuori della sede sociale, purché in uno dei paesi membri dell'Unione Europea o in Svizzera

13.2 La convocazione è fatta con lettera raccomandata, messaggio di posta elettronica o telefax spedito ai soci almeno otto giorni prima dell'assemblea, al domicilio risultante dal registro delle imprese, ovvero, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima dell'assemblea. Nell'avviso può essere indicato altro giorno per la seconda convocazione, qualora la prima vada deserta.

13.3 Le deliberazioni dell'assemblea sono validamente adottate, anche in mancanza di formale convocazione, quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

13.4 Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare,

con delega scritta, da altra persona anche non socia.

13.5 Le delibere dell'assemblea devono constare da verbale firmato dal presidente e dal segretario o da notaio nei casi di legge.

13.6 L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

13.7 La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

13.8 L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione. In loro assenza, o nel caso di intervenuti dislocati in più luoghi, l'assemblea è presieduta dalla persona nominata dagli intervenuti.

AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA

Articolo 14

Organo amministrativo

14.1 La società è amministrata, a scelta dei soci, da un amministratore unico, da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri variabile da due a cinque membri, numero che viene di volta in volta determinato all'atto della nomina o da due a cinque amministratori con poteri di amministrazione da esercitarsi congiuntamente o disgiuntamente secondo quanto determinato dai soci al momento della loro nomina.

14.2 Gli amministratori possono anche non essere soci.

14.3 Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina e sono rieleggibili.

Articolo 15

Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

15.1 Ad ogni sua rinnovazione il consiglio elegge tra i suoi membri un presidente, se questi non è stato nominato con decisione dei soci; può eventualmente nominare anche uno o più vicepresidenti e un segretario (quest'ultimo non necessariamente amministratore).

Articolo 16

Cessazione e sostituzione degli amministratori

16.1 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dall'organo di controllo, se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dai soci.

16.2 Qualora per dimissioni o per altre cause venisse a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dai soci, ovvero, nel caso di consiglio di amministrazione di due componenti, anche uno solo di essi, l'intero consiglio di amministrazione si considera decaduto con effetto dalla ricostituzione del nuovo organo amministrativo. Nel caso di nomina di più amministratori che non costituiscono un consiglio, qualora,

per qualsiasi causa, venga a cessare un solo amministratore, decadono tutti gli amministratori.

16.3 Gli altri amministratori devono, entro trenta giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo.

Articolo 17

Modalità di assunzione delle decisioni del consiglio di amministrazione

17.1 Le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate con metodo collegiale ovvero mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, su iniziativa del presidente del consiglio di amministrazione.

Articolo 18

Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto

18.1 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché a ciascun amministratore siano assicurati una adeguata informazione ed il diritto di partecipare alla decisione.

18.2 La decisione è adottata mediante sottoscrizione di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da cui risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa, nonché il termine assegnato per far pervenire l'espressione del consenso alla società. Le decisioni assumono la data di detto termine.

18.3 Le decisioni degli amministratori adottate ai sensi del presente articolo sono valide se prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica e devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori e firmate dal presidente.

Articolo 19

Assunzione delle decisioni con metodo collegiale

Convocazione – Presidenza – Maggioranze- Svolgimento - Verbalizzazione

19.1 Il consiglio si raduna in forma collegiale sia presso la sede della società, sia altrove, tutte le volte che il presidente lo reputi opportuno o quando ne sia fatta domanda scritta da un consigliere o dall'organo di controllo, o un componente dello stesso, se nominato.

19.2 La convocazione del consiglio è fatta dal presidente con raccomandata, telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da trasmettere, almeno sette giorni prima dell'adunanza o, nei casi di urgenza, almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza a ciascun consigliere ed all'organo di controllo, se nominato.

19.3 Le riunioni del consiglio sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

In mancanza di formale convocazione le riunioni del consiglio sono validamente costituite qualora siano presenti tutti i componenti nonché l'organo di controllo, se nominato.

19.4 Le delibere sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede, fatta eccezione per il caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da due membri.

19.5 Le decisioni del consiglio di amministrazione devono essere trascritte sul libro delle decisioni degli amministratori e firmate dal presidente e dal segretario.

19.6 Il consiglio di amministrazione può svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi, audio o video collegati, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in

tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano l'amministratore che presiede la riunione e il soggetto verbalizzante.

19.7 Il consiglio è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza o di riunione consiliare con intervenuti dislocati in più luoghi, dall'amministratore designato dai partecipanti.

Articolo 20

Rimborsi -Remunerazione

20.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

20.2 Agli amministratori non spetta alcun compenso per il loro incarico, salvo diversa decisione dei soci.

20.3 La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato.

Articolo 21

Poteri di gestione

21.1 L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge, in modo tassativo, riserva alle decisioni dei soci.

Articolo 22

Deleghe

22.1 Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di legge, le proprie attribuzioni a singoli amministratori o ad un comitato esecutivo, determinandone i poteri, e può nominare direttori generali, direttori e procuratori, per determinati atti o categorie di atti, conferendo ai consiglieri, direttori e procuratori, in relazione ai loro poteri, la rappresentanza della società.

22.2 L'amministratore unico e l'organo amministrativo pluripersonale non collegiale possono nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, conferendo agli stessi, nei limiti dei poteri conferiti, la rappresentanza della società.

Articolo 23

Rappresentanza

23.1 All'amministratore unico od al presidente del consiglio di amministrazione ed ai vicepresidenti e consiglieri delegati eventualmente nominati è attribuita la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

23.2 Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

CONTROLLO SULLA GESTIONE -REVISIONE LEGALE

Articolo 24

Organo di controllo unipersonale e pluripersonale – revisione legale dei conti

24.1 Quando i soci ne ravvisino l'opportunità possono nominare un organo di controllo o un revisore legale, anche società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro definendone competenze, poteri e compenso.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore legale è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.

24.2 L'organo di controllo è composto, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina, da un membro effettivo o da un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale per le società per azioni.

24.3 All'organo di controllo spetta anche la revisione legale dei conti, salvo diverse inderogabili disposizioni di legge ovvero diversa decisione dell'assemblea che potrà anche affidare la revisione legale dei conti ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

24.4 In caso di nomina di organo di controllo pluripersonale, le relative riunioni possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del consiglio di amministrazione.

BILANCIO - RIPARTO UTILI

Articolo 25

Bilancio

25.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

25.2 Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.

25.3 Il bilancio è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; può essere presentato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nei casi consentiti dalla legge.

Articolo 26

Utili

26.1 Gli utili netti, dopo aver prelevato una somma non inferiore al cinque per cento per la riserva legale (fino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale), vengono destinati secondo le decisioni dei soci.

Articolo 27

Dividendi

27.1 Il pagamento dei dividendi viene effettuato presso le casse designate dall'organo amministrativo ed entro il termine che viene annualmente fissato dall'organo amministrativo stesso, qualora non sia stato fissato con decisione dei soci.

Il diritto ai dividendi si prescrive decorso un quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili.

SCIoglimento

Articolo 28

Nomina liquidatori

28.1 Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

Articolo 29

Tentativo di conciliazione

29.1 Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro i componenti dell'organo di controllo, da o contro i liquidatori, saranno sottoposte al tentativo di conciliazione previsto dal Servizio di conciliazione della Camera Arbitrale di Milano. Nel caso in

cui il tentativo fallisca, le controversie derivanti dal presente contratto o in relazione allo stesso, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano, da un arbitro, nominato in conformità a tale Regolamento.

RINVIO

Articolo 30

Disposizioni applicabili

30.1 Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile per le società a responsabilità limitata e, qualora nulla le stesse prevedano, a quelle dettate per le società per azioni.

F.to Igor Scandura

F.to Dario Di Martino

F.to Simone Dell'Elba

F.to Roberto Montinaro

F.to Carlo Saggio notaio

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE
REDATTO SU SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DELL'ART. 23,
COMMI 3, 4 E 5 DEL D.LGS 82/2005, AD USO REGISTRO IMPRESE.
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA AI SENSI DEL DECRETO 22/02/2007
MEDIANTE M.U.I. (MODELLO UNICO INFORMATICO)
Milano, 03 febbraio 2021